

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 20 e 26 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento⁽¹⁾, debbano essere interpretati nel senso che tali disposizioni ostino a che il termine di 30 giorni per la presentazione di un'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea stabilito dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento medesimo sia interrotto come previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, del Bundesgesetz betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 in der Justiz (legge federale austriaca sulle misure di accompagnamento relative al COVID-19 nel settore giudiziario), il quale dispone che, nei procedimenti in materia civile, tutti i termini processuali decorrenti a seguito di un evento verificatosi successivamente al 21 marzo 2006 oppure quelli non ancora scaduti a tale data siano interrotti fino alla scadenza del 30 aprile 2020, riprendendo a decorrere dal 1° maggio 2020.

⁽¹⁾ GU 2006, L 399, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Paesi Bassi) il 13 gennaio 2021 — I, S / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-19/21)

(2021/C 128/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Parti

Ricorrenti: I, S

Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 27 del regolamento di Dublino⁽¹⁾, eventualmente in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso impone allo Stato membro richiesto di offrire al richiedente che risiede nello Stato membro richiedente e desidera il trasferimento ai sensi dell'articolo 8 (o degli articoli 9 o 10) del regolamento di Dublino, o a un familiare del richiedente ai sensi degli articoli 8, 9 o 10 del regolamento di Dublino, un ricorso giurisdizionale effettivo avverso il rigetto della richiesta di presa in carico.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione e ove l'articolo 27 del regolamento di Dublino non offra una base per un ricorso effettivo, se l'articolo 47 della Carta — in combinato disposto con il diritto fondamentale all'unità familiare e con l'interesse superiore del minore (sanciti agli articoli da 8 a 10 e al considerando 19 del regolamento di Dublino) — debba essere interpretato nel senso che esso impone allo Stato membro richiesto di offrire al richiedente che risiede nello Stato membro richiedente e desidera il trasferimento ai sensi degli articoli da 8 a 10 del regolamento di Dublino, o al familiare del richiedente ai sensi degli articoli da 8 a 10 del regolamento di Dublino, un ricorso giurisdizionale effettivo avverso il rigetto della richiesta di presa in carico.
- 3) In caso di risposta affermativa alla questione I o alla questione II (seconda parte), in che modo e ad opera di quale Stato membro la decisione di rigetto dello Stato membro richiesto e il diritto di presentare ricorso avverso detta decisione debbano essere comunicati al richiedente, o al familiare del richiedente.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).